SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967

(54ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici » **(2088-B)**, (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 674
CAROLI, *relatore* 674
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 674

« Nuove norme in materia di concorsi notarili » **(2183)** (*D'iniziativa dei senatori Poët ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 676, 678, 679, 680, 681 682, 683, 684, 686, 687
CAROLI, *relatore* . . 676, 679, 680, 682, 684, 686
KUNTZE 677, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686
MAGLIANO 684
MARIS 680, 681, 682, 683, 684, 686, 687
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* .678, 679, 680, 682, 683, 686, 687
POËT 679, 680, 682, 686

« Integrazione del secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, numero 173, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia » **(2365) (Discussione e approvazione).**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 675, 676
CAROLI, *relatore* 675
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 675

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Alessi, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Gullo, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Mongelli, Morvidi, Nicoletti, Pafundi, Poët, Sand, Tessitori, Tomassini e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lami Starnuti è sostituito dal senatore Jodice.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

V E N T U R I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici » (2088-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei maniconi giudiziari, nelle case di cura e di custoria e nelle case per minorati fisici e psichici », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo gli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro, nel parere pervenutoci sul disegno di legge in esame, ha dichiarato di non avere nulla da osservare per quanto di sua competenza.

C A R O L I , *relatore.* Come gli onorevoli colleghi ricordano, il Senato ebbe già ad occuparsi del problema quando approvò, nella seduta del 26 aprile 1967, questo disegno di legge d'iniziativa governativa tendente ad elevare a 50 lire giornaliere l'indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici. La Camera dei deputati, alla quale il provvedimento era stato trasmesso per la definitiva approvazione, ha ritenuto peraltro di portare la misura della suddetta indennità a 100 lire, probabilmente per adeguarla a quella, più favorevole, di cui godono alcune categorie di militari di detto Corpo che prestano servizio in particolari istituti.

Data la natura della modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento ritengo che la stessa possa essere senz'altro accolta. Mi dichiaro quindi favorevole all'approvazione della modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo, in seguito ad ulteriori calcoli, ha reperito nelle pieghe del bilancio i fondi necessari a corrispondere agli agenti di custodia interessati l'indennità nella misura di lire 100 giornaliere ed ha quindi potuto accettare la relativa proposta di emendamento avanzata alla Camera dei deputati.

Per tali motivi si dichiara pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, entrambi modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, la speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici è fissata in lire 100 giornaliere.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 29.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1160 dello stato di previsione della

spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma dell'articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione del secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia » (2365)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione del secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, concernente lo stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« I vice brigadieri ed i militari di truppa in servizio continuativo possono contrarre mutui quinquennali o decennali con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, verso cessione di quote dello stipendio o paga non superiori al quinto e con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive disposizioni modificatorie. A tal fine lo stipendio o paga fruiti dal detto personale viene assoggettata al contributo dello 0,50 per cento di cui all'articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modifiche ».

Informo gli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro comunica di non avere nulla da osservare per quanto di sua competenza in ordine al disegno di legge in esame.

C A R O L I , *relatore*. L'articolo 57 della legge 25 luglio 1961, n. 709, concernente lo stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vice brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consente ai vice brigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo di contrarre mutui quinquennali o decennali con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali dietro cessione di quote dello stipendio o paga non superiore al quinto.

Successivamente analogo beneficio venne concesso ai vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo del Corpo degli agenti di custodia, ma per un errore materiale contenuto nell'articolo 136 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, tale facoltà fu limitata ai soli mutui quinquennali. Il presente disegno di legge è stato predisposto appunto al fine di riparare a questo errore, riconoscendo ai vice brigadieri e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia il diritto a contrarre mutui estinguibili anche in dieci anni.

In considerazione di ciò, ritengo che il provvedimento in esame, che peraltro non comporta alcun onere per il bilancio, possa essere senz'altro approvato.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non ha nulla da aggiungere a quanto testè esposto dall'onorevole relatore e si dichiara favore-

vole all'accoglimento del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Poët ed altri: « Nuove norme in materia di concorsi notarili » (2183)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Poët, Forma ed Attaguile: « Nuove norme in materia di concorsi notarili ».

Comunico agli onorevoli colleghi che, in data odierna, la Presidenza del Senato, in accoglimento della richiesta unanime formulata dalla Commissione nella seduta del 27 settembre 1967, ha assegnato il provvedimento alla deliberazione della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico altresì che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere in precedenza espresso sul disegno di legge n. 2183, preso atto delle indicazioni fornite dall'onorevole proponente, per cui l'entrata presumibile di cui all'articolo 10 (a seguito dell'aumento delle tasse di concorso per trasferimento), prudenzialmente valutata, si aggirerebbe intorno a 11.500.000 lire annue, a fronte di una spesa complessiva, per la Commissione di cui all'articolo 9 (per gettoni di presenza ed indennità di missione) di non più di 4 milioni di lire annue, comunica di non opporsi, per quanto di competenza, all'ulteriore corso del provvedimento ».

C A R O L I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il disegno di legge numero 2183 ha lo scopo di assicurare una migliore esplicazione della funzione notarile, nell'interesse della collettività nazionale e di quello particolare della categoria notarile.

È interesse generale, infatti, che la funzione notarile sia assicurata in tutto il territorio nazionale e sia esplicata da professionisti competenti ed aggiornati sulle disposizioni normative e sugli accorgimenti tecnico-giuridici, i quali continuamente si rinnovano nel mondo contemporaneo a causa della rapida circolazione dei beni e della diffusione del credito.

Il notaio costituisce il punto di passaggio obbligato delle più importanti operazioni economiche, in quanto la legge gli assegna la documentazione delle stesse, quale terzo non solo imparziale, ma munito, *a priori*, della competenza e della fede di pubblico documentatore.

Detto ciò, appare evidente l'utilità della disposizione del disegno di legge in esame volta a ridurre il limite ordinario di età per la partecipazione ai concorsi di nomina a notaio da 50 a 35 anni.

Tale riduzione restringerà l'accesso al notariato a coloro che, dopo il conseguimento della laurea in giurisprudenza, si sono dedicati specificatamente alla preparazione professionale per il notariato, frequentando anche le numerose scuole di notariato, che costituiscono uno dei più mirabili esempi di scuole di preparazione professionale esistenti oggi in Italia, prese a modello anche all'estero.

Tale riduzione del limite di età varrà, invece, a tenere lontani dal notariato coloro che hanno speso gli anni della propria formazione in altre attività che, per quanto affini, sono sempre profondamente diverse da quella notarile, come pure limiterà l'affollamento dei concorsi da parte di chi li tenta senza successo per un numero irragionevole di volte. In tal modo, si faciliterà lo afflusso alla professione di energie nuove, cosa che d'altronde già è andata accadendo negli ultimi anni, nonostante l'imperfezione delle disposizioni legislative.

L'altra parte del disegno di legge in esame, volta a stabilire criteri oggettivi per la nomina ed il funzionamento della Commissione giudicatrice dei concorsi per trasferimento, risponde alle stesse esigenze di indole generale.

Il concorso di trasferimento, infatti, costituisce una tappa obbligata della carriera di notaio. I concorsi di nomina, come è noto, assegnano il neo-notaio ad una sede che è già stata messa a concorso di trasferimento e che è rimasta deserta, in quanto scarsamente appetibile per la possibilità di reddito che offre. Da ciò, l'esigenza e la legittima aspirazione a un progressivo miglioramento che si concreta in successivi trasferimenti che hanno come mèta una determinata sede di arrivo. Orbene, se la trafila di tali trasferimenti è regolata, come attualmente, da norme che lasciano alla Commissoine giudicatrice un'ampia discrezionalità, accompagnata dal difetto di una adeguata pubblicità, la conseguenza prima che ne discende è l'incertezza che domina la vita professionale del notaio, per non parlare dei casi patologici che di frequente hanno portato a ricorsi presso il Consiglio di Stato.

Tale situazione di incertezza è una delle cause principali della inadeguata assistenza notarile in alcune località minori, in quanto i notai assegnati alle medesime, non potendo obiettivamente prevedere il tempo di permanenza, non hanno alcuno stimolo a pianificare la propria attività professionale nelle stesse. Parimenti, nelle sedi più ambite, lo stesso sistema è cagione di disordini e di scontenti.

Il disegno di legge in esame affronta tali problemi ed offre una soluzione conforme al principio secondo il quale l'operato di un organo amministrativo, quale la Commissione giudicatrice, deve ispirarsi al principio di legalità e di pubblicità. Parimenti, molto equilibrato appare il dosaggio della valutazione dei titoli, nella quale si è mirato a contemperare i punti che si acquistano col semplice maturare della anzianità professionale con quelli che rispecchiano particolari doti di preparazione e di operosità.

Concludendo, il detto disegno di legge merita favorevole considerazione, anche se esso non è che una parte della generale riforma dell'ordinamento del notariato, da anni attesa. È una parte, però, di preminente importanza in quanto incide sulle persone stesse che svolgono l'attività professionale notarile, assicurandone la sempre più indispensabile e insostituibile preparazione e l'ordinato assolvimento delle funzioni.

K U N T Z E . Anche a nome del Gruppo al quale appartengo, dichiaro di essere favorevole in linea di massima all'approvazione del presente disegno di legge, il quale innova in una materia regolata da norme ormai annose e pertanto assolutamente inadeguate alla realtà odierna.

L'innovazione che deve essere senz'altro favorevolmente accolta è, a mio avviso, quella relativa alla riduzione del limite di età per l'accesso alla carriera del notariato. Mi sembra infatti che sia veramente inopportuno consentire che alla professione di notaio si possa accedere fino al 50° anno di età, fino ad una età, cioè, che per molte altre carriere e professioni rappresenta quasi la vigilia, l'anticamera della pensione e del meritato riposo. Tale riduzione è peraltro particolarmente opportuna ove si consideri che, quando si è raggiunta una certa età, non si può più avere nè quella attitudine agli studi che è richiesta dall'esercizio di una nuova professione, nè quella agilità mentale che è necessaria per potersi dedicare ad una professione alla quale non si è stati introdotti fin dagli anni della giovinezza.

Devo peraltro manifestare talune perplessità in ordine all'articolo 3 del disegno di legge per alcune particolari norme che regolano i titoli che dovrebbero essere valutati nei concorsi per il trasferimento, nonchè in ordine all'articolo 5 circa la facoltà che è data alla Commissione di escludere dai concorsi per trasferimento i notai che, nei cinque anni precedenti, abbiano riportato condanne per delitto non colposo o provvedimento disciplinare di sospensione. A questo proposito, pur riservandomi di approfondire l'argomento, debbo rilevare che non è opportuno, a mio avviso, in una legge che tende a regolare per quanto è possibile, nella maniera più certa, la partecipa-

zione a determinati concorsi, affidare a una commissione facoltà discrezionali, che potrebbero essere esercitate diversamente, magari a seconda dei rapporti dei Consigli notarili, nei confronti di più concorrenti.

Questa norma pertanto dovrebbe essere soppressa o modificata nel senso di renderla imperativa onde evitare la concessione di una facoltà che — ripeto — potrebbe dare luogo a conseguenze oltremodo pericolose.

Per questa ragione, pur confermando il nostro parere in linea di massima favorevole al disegno di legge in esame, ci riserviamo di intervenire nuovamente quando verranno poste in discussione le singole disposizioni del provvedimento ed eventualmente di proporre emendamenti in ordine a quelle norme che non ci sembrino rispondenti alle necessità alle quali lo stesso disegno di legge intende far fronte.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'attuale disegno di legge ricalca sostanzialmente alcune delle norme che fanno parte del disegno di legge d'iniziativa governativa, riguardante la riforma organica del notariato, che si trova attualmente dinanzi alla Camera dei deputati e pertanto per molti aspetti si potrebbe considerare uno stralcio di tale riforma organica.

Per quanto riguarda la valutazione dell'opportunità di operare o meno questo stralcio, soprattutto in considerazione di quel criterio generale che ha sempre fatto ritenere più opportuna una visione organica delle questioni di una visione parziale e limitata, mi rimetto peraltro al giudizio della Commissione.

Ove la Commissione decidesse di accedere alla tesi dello stralcio, posso dire che in linea di massima il Governo è favorevole nel merito al disegno di legge, con la riserva però di presentare in sede di esame dei singoli articoli una serie di emendamenti già predisposti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 delle legge 16 febbraio 1913, n. 89, e non avere compiuto gli anni 35 alla data del decreto che bandisce il concorso ».

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Per i primi due concorsi successivi all'entrata in vigore della presente legge, il limite di età di cui al primo comma è aumentato a 40 anni per coloro che alla stessa data abbiano già compiuto la pratica notarile.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* A questo articolo il Governo propone un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo stesso un ulteriore comma del seguente tenore:

« Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

le eventuali condanne penali riportate;

la mancanza di difetti fisici che importino inidoneità all'esercizio della funzione notarile;

il possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata da una Università della Repubblica;

il compimento dopo la laurea della prescritta pratica presso uno studio notarile.

Per la presentazione dei documenti prescritti si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ».

Poichè si è deciso per lo stralcio, il Governo ritiene opportuno introdurre questa

aggiunta che tende ad estendere ai concorsi notarili le norme relative alla presentazione dei documenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, numero 368, estensione peraltro già prevista nel disegno di legge di riforma organica pendente dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Con questa innovazione si intende semplificare e rendere di conseguenza meno gravoso per i partecipanti ai concorsi e per i pubblici ufficiali il sistema attuale, regolato dal regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, il quale dispone la presentazione dei documenti unitamente alla domanda di ammissione al concorso dei singoli aspiranti. Il sistema che il Governo adesso propone — già in uso per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali — prevede invece che i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine debbono essere presentati soltanto dai concorrenti che abbiano superato la prova orale.

P R E S I D E N T E . A me sembra che il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato sia da porsi in relazione al primo comma dell'articolo in esame e non all'ultimo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Giusta l'osservazione testè fatta dall'onorevole Presidente, sarebbe forse preferibile collocare il comma aggiuntivo da me proposto dopo il primo comma onde evitare che possa apparire in relazione alla norma transitoria contenuta nell'ultimo comma.

Chiedo in proposito il parere della Commissione.

K U N T Z E . Se l'articolo dovesse rimanere immutato, sarei d'accordo con il rappresentante del Governo sull'opportunità di inserire il comma aggiuntivo dopo il primo comma, poichè effettivamente, aggiungendolo alla fine dell'articolo, potrebbe sorgere il dubbio che si riferisca al comma immediatamente precedente.

Per ragioni di sistematica legislativa io, però, mi domando — e domando al relatore ed al proponente — se non sarebbe meglio che una norma come quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 1, venisse avulsa da questo articolo ed inserita nella parte finale del disegno di legge come norma transitoria. Tutte le leggi infatti alla fine prevedono un titolo a parte per le disposizioni transitorie e finali. In tal modo inoltre si eviterebbe il pericolo prospettato dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

C A R O L I , *relatore.* Al riguardo non ho nulla in contrario.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che l'osservazione sia fondata.

K U N T Z E . Vorrei inoltre chiedere al relatore ed al proponente se non sia il caso, anche per questo disegno di legge, di seguire quella che ormai è una prassi legislativa divenuta norma, di dare cioè ad ogni articolo una intitolazione.

C A R O L I , *relatore.* Ritengo che questo si possa fare là dove però è molto in evidenza lo scopo che si vuole raggiungere.

K U N T Z E . A mio avviso, si tratta di una innovazione molto utile, perchè dà la possibilità a chi consulta la legge di rendersi subito conto di quello che è l'oggetto dell'articolo.

L'articolo 1, ad esempio, potrebbe avere questo titolo: « Requisiti per l'ammissione al concorso ».

P O Ë T . ...oppure « Requisiti e modalità ». Dichiaro comunque che non ho niente in contrario, se si riesce a trovare una formulazione adatta, ad accogliere la proposta avanzata dal senatore Kuntze.

P R E S I D E N T E . Tenendo presente che — come è noto — il titolo non ha valore legislativo, proporrei di procedere alla intitolazione dopo la formulazione definitiva di ciascun articolo. Peraltro, nel caso in cui sorgessero difficoltà per intitolare uno o più articoli, si lascerà il testo così come è stato formulato.

Colgo nel contempo l'occasione per osservare che, secondo la prassi legislativa, quando si abroga o si modifica un articolo di una legge preesistente, si crea un articolo a parte nella legge modificatrice. Pertanto, l'articolo 1 dovrebbe essere costituito soltanto dall'attuale primo comma. Il secondo comma dovrebbe formulare un ulteriore articolo, mentre l'ultimo comma dovrebbe essere trasferito tra le disposizioni transitorie e finali.

K U N T Z E . Sono senz'altro d'accordo sulla proposta avanzata dall'onorevole Pdesidente.

P O Ë T . Anche io sono pienamente d'accordo.

C A R O L I , *relatore*. Non ho nulla in contrario ad accogliere la proposta del Presidente.

P R E S I D E N T E . Il comma aggiuntivo proposto dal Governo andrebbe inoltre collocato alla fine dell'attuale primo comma, che costituirebbe — ripeto — l'articolo 1.

M A R I S . A me parrebbe invece più giusto predisporre un articolo 1 che stabilisse semplicemente: « Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e non avere compiuto gli anni 35 alla data del decreto che bandisce il concorso » ed un unico articolo successivo che prevedesse l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e dell'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Gradirei peraltro conoscere il testo dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nonchè dell'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

K U N T Z E . L'articolo abrogativo dovrebbe però essere rimandato ad un titolo relativo alle disposizioni transitorie e finali.

P R E S I D E N T E . L'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, recita:

« Per ottenere la nomina a notaro è necessario:

1) essere cittadino del Regno ed avere compiuto l'età di anni 21;

2) essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;

3) non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi e non si può essere assunti o si è incapaci all'ufficio di giurati, ai termini degli articoli 5, 6, 7 e 8, n. 2, e 3 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata dall'articolo 32 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª);

4) essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle Università del Regno;

5) aver ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio.

Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo.

La pratica incominciata in un distretto può essere continuata in un altro distretto: nel qual caso il praticante dovrà trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione già ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla;

6) avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile ».

M A R I S . Dalla lettura di questo articolo appare evidente la necessità quanto meno di armonizzare l'emendamento proposto dal Governo con queste disposizioni.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di due cose diverse. Questo articolo si riferisce infatti ai requisiti necessari per ottenere la

nomina a notaio, mentre il comma aggiuntivo da me proposto si riferisce ai documenti che il candidato deve presentare per dimostrare che è in possesso di quei requisiti.

K U N T Z E . L'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, di cui ci ha dato lettura l'onorevole Presidente, contiene però dei riferimenti ad istituti, come ad esempio a quello del giurato, che sono ormai sconosciuti nella nostra Costituzione, per non parlare poi della parola « Regno », che peraltro può essere facilmente sostituita con la parrola « Repubblica ». Pertanto sarebbe forse preferibile ripetere addirittura i requisiti richiesti, adottando una diversa terminologia.

M A R I S . Praticamente vi è un ritorno all'antico. Il legislatore fascista infatti richiese il 6 agosto 1926 con la legge n. 1365 determinati requisiti, oggi ancora richiesti, per l'ammissione al concorso per notaio; il proponente del disegno di legge in esame ritiene di cancellare questa volontà legislativa per ripristinare quella del legislatore del 16 febbraio 1913.

P R E S I D E N T E . Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, numero 1365, è un puro e semplice richiamo della legge precedente ad esclusione della età.

M A R I S . La modificazione si riferisce quindi solo all'età massima per partecipare al concorso: 35 anni invece di 50.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che sia necessario procedere ad una nuova formulazione dell'intero articolo 1.

M A R I S . Sono d'accordo con la proposta avanzata dall'onorevole Presidente, anche in considerazione del fatto che l'attuale formulazione appare particolarmente macchinosa.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la votazione dell'articolo 1 è pertanto rinviata. Affido quindi l'incarico al primo presentatore del provvedimento, senatore Poët, ed al relatore, senatore Caroli, di predisporre una nuova formulazione delle norme recate dall'articolo stesso, che tenga conto anche del suggerimento del rappresentante del Governo.

Art. 2.

Ai posti notarili vacanti sono trasferiti notai in esercizio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in base a concorso per titoli.

Il decreto di trasferimento non può essere revocato se non per gravi e comprovati motivi. In caso di revoca i posti sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

I notai dei posti soppressi, dopo il decorso di tre anni dalla soppressione del posto, e i notai che, a norma dell'articolo 6 della presente legge, sono trasferiti al capoluogo sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto di appartenenza.

E in facoltà della Commissione prevista dall'articolo 9 della presente legge di non tenere conto delle domande dei concorrenti che abbiano conseguito, a loro richiesta, un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso, anche se essi hanno titoli di preferenza.

M A R I S . Devo dire, per la verità, che sono estremamente perplesso in ordine alla attuale formulazione del secondo comma dell'articolo in esame per le sue conseguenze sostanziali. La prima parte di tale comma recita infatti: « Il decreto di trasferimento non puo essere revocato se non per gravi e comprovati motivi ». Cosa significa questa espressione? È una innovazione rispetto alle ragioni per le quali nel passato potevano e sino ad oggi possono ancora essere impugnati i provvedimenti di carattere amministrativo in sede di giustizia amministrativa? Significa forse che saranno trascurate tutte le ragioni di legittimità per consentire la revoca del decreto di trasferimento soltanto per ragioni di merito? Quali sono i criteri in base ai quali un motivo di revoca può

essere considerato grave e adeguatamente comprovato?

Ora, a me pare che non sarebbe congeniale ad una legge stralcio, quale è questa, l'introduzione di criteri nuovi ai fini della eventuale revoca. Esistono già una dottrina, una giurisprudenza, una tradizione di giustizia amministrativa, che ci dicono quando determinati atti amministrativi, determinati provvedimenti o determinate delibere e decisioni di Commissioni di concorso possono essere impugnati avanti agli organi competenti e nel caso concreto — se non sbaglio — al Consiglio di Stato: ed il Consiglio di Stato ed i nostri organi di giustizia amministrativa hanno già regole e criteri da seguire nel valutare le ragioni della impugnazione.

Per questi motivi proporrei la soppressione della prima parte del secondo comma dell'articolo 2, lasciando che la materia delle impugnazioni e dei ricorsi continui ad essere disciplinata dalle leggi vigenti: altrimenti saremmo costretti ad affrontare una problematica molto più complessa!

Possiamo invece mantenere la seconda parte del secondo comma dell'articolo 2 che stabilisce che, in caso di revoca, i posti sono assegnati agli altri concorrenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso, benchè anche tale norma sia, a mio avviso, piuttosto superflua in quanto questo è appunto il criterio generale che viene normalmente seguito a meno che non sia stato impugnato tutto il concorso.

Sempre in ordine all'articolo 2, devo rilevare che non è giusto, secondo il mio parere, assegnare alla Commissione, istituita con decreto del Ministro di grazia e giustizia per l'esame dei titoli nei concorsi di trasferimento per notai in esercizio, una facoltà discrezionale così ampia quale quella prevista dall'ultimo comma. Tale Commissione infatti può addirittura non tenere conto delle domande presentate.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ho l'impressione però che si tratti di una norma già esistente.

M A R I S . Non so se effettivamente la legge vigente già consenta alla Commissione in questione di tenere conto o meno di una domanda presentata. Comunque a me parrebbe che se una norma di questo genere esistesse andrebbe senz'altro modificata nel senso appunto di eliminare una siffatta facoltà; altrimenti si dovrebbe predisporre una disposizione tassativa in base alla quale chi ha conseguito un trasferimento nel biennio non può partecipare al concorso. Peraltro, ove si stabilisca che è sempre possibile parteciparvi, non si può ammettere discrezionalità da parte della Commissione, chè non sarebbe discrezionalità, ma addirittura discriminazione, valutazione meramente soggettiva, veramente inconcepibile.

Chi valuterebbe inoltre i criteri seguiti dalla Commissione in parola?

K U N T Z E . Senza contare poi che la norma potrebbe anche far sorgere dubbi sulla sua costituzionalità.

P R E S I D E N T E . In base alla legislazione passata si pronunciava, sulla ammissibilità delle domande, il Consiglio del notariato con una proposta da trasmettersi alla Corte di appello che poi con il proprio parere interpellava il Ministero.

M A R I S . Esisteva senza dubbio una garanzia maggiore. In questo modo invece si peggiora la situazione, anche in considerazione del fatto che la Commissione di cui trattasi è composta di tre membri, di cui uno solo rappresentante della categoria dei notai: gli altri due sono infatti funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

Ritengo quindi opportuno proporre la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2 a meno che non si voglia introdurre — ripeto — il criterio obiettivo che chi ha conseguito nel biennio precedente un trasferimento non ha diritto di partecipare al concorso.

P O Ë T . Poichè non ho motivi particolari per insistere nella originaria formulazione, mi rimetto al giudizio della Commissione.

C A R O L I , *relatore.* Sembra anche a me che le osservazioni fatte dal senatore Maris siano senz'altro pertinenti.

K U N T Z E . In definitiva si tratta di operare una scelta: o si abbandona qualsiasi limite in modo che chiunque possa concorrere oppure si fissa un limite che sia uguale per tutti.

P R E S I D E N T E . A me sembra però che, essendo la Commisisone abilitata allo esame dei titoli, la disposizione in questione deve essere intesa nel senso che il trasferimento ottenuto costituisca un titolo che può essere ritenuto inferiore ad altri titoli equipollenti.

M A R I S . Se così fosse, non sarebbe neppure il caso di inserire questa norma perchè la Commissione, in base all'articolo 3, valuta tutti i titoli e quindi, in base all'articolo 4, stabilisce anche un ordine di preferenza che, tra l'altro, può essere determinata dalla maggiore permanenza nell'ultima sede. Ed allora io sostengo che la Commissione deve comunque tenere conto della domanda: solo in sede di graduatoria potrà preferire un candidato ad un altro, a parità di titoli, quando il primo risulti essere giunto nella sua ultima sede solo da due anni, mentre il secondo da un tempo maggiore, ad esempio da otto anni.

Questo si può accettare perchè sarebbe un criterio oggettivo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Desidero precisare che, per quanto si riferisce all'articolo 2, si è d'avviso favorevole alla norma contenuta nel secondo comma circa la possibilità di revoca del decreto di trasferimento, modifica rispetto al vigente ordinamento già contenuta nel disegno di legge governativo di riforma; ma in base all'esperienza acquisita dall'Ufficio si ritiene opportuno stabilire che i gravi e comprovati motivi siano sopravvenuti al disposto trasferimento dato che per i motivi insorti nell'intervallo di tempo tra la domanda di partecipazione al concorso e la decisione del medesimo può valere la dichiarazione di rinunzia alla domanda, che nella pratica è ampiamente usata. Propongo quindi che dopo le parole « se non per gravi e comprovati motivi » vengano aggiunte le altre « sopravvenuti al disposto trasferimento ».

Nello stesso articolo 2, terzo comma, sebbene trattisi di modifica anche essa contenuta nel disegno di legge governativo, va osservato che sempre alla stregua dell'esperienza amministrativa sembra eccessivo il termine di tre anni dalla soppressione del posto, solo dopo il cui decorso i notai titolari di sede soppresse devono essere iscritti di ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nel distretto notarile: si ritiene infatti sufficiente il termine di un anno per consentire ai soddetti notai di conseguire una preferita sistemazione partecipando ai frequenti concorsi per l'assegnazione di posti notarili vacanti indetti in quel periodo di tempo.

Quindi sottoponiamo alla Commissione l'opportunità di ridurre ad un anno il termine di tre anni previsto nel terzo comma dell'articolo in discussione.

Per quanto riguarda poi l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Maris per l'ultimo comma, io debbo dire che ho molte perplessità. Pregherei la Commissione eventualmente, prima di decidere una cosa del genere, di mettermi in condizione di acquisire maggiori elementi in materia, perchè io sono quasi certo che questa norma già esiste. Comunque vorrei fin d'ora fare in proposito una osservazione mia personale: che si debba mettere un limite di almeno due anni dagli spostamenti già ottenuti per partecipare ai concorsi delle nuove sedi mi pare una misura ovvia e logica, per evitare che il notaio vada e venga come e dove vuole, riducendo le possibilità degli altri. Il notaio ambulante blocca qualsiasi possibilità. Quindi, sull'opportunità di questa norma mi pare che non ci sarebbero motivi di discussione e teoricamente io sarei d'accordo col senatore Maris (questo lo dico a titolo personale) nell'introdurre una norma rigida, generale, che non consenta eccezioni. Però il senatore Maris dovrà convenire che qualche caso particolarissimo ci può essere; ci si può, infatti, trovare di fronte a qualche caso tragico che meriti veramente una considerazione particolare: per esempio, ad un notaio che si è già trasferito

e che poi, per ragioni particolari di famiglia, per comprovati motivi di salute, ecc., intende tornare alla sua sede, perchè negare una tale possibilità? Ecco la ragione della discrezionalità; una discrezionalità che, per quanto mi pare di ricordare, viene usata normalmente dall'Amministrazione con criteri molto rigorosi ed oggettivi. Credo che una certa discrezionalità bisogna pure censentirla per tener conto dei casi concreti. La giustizia astratta può dar luogo ad una ingiustizia sostanziale: *summus ius summa iniuria.* Ritengo che a base della discrezionalità ci sia proprio questa ragione. Comunque, ripeto, su questo punto vorrei dare eventualmente alla Commissione maggiori delucidazioni, anche per confortare la mia impressione circa l'esistenza della norma, che mi pare abbia dato luogo ad una prassi consolidata. Se così fosse, forse molte delle preoccupazioni del senatore Maris potrebbero essere eliminate. Se io potessi dimostrare che questa norma già esiste e ha dato luogo ad una prassi che si è modellata secondo criteri il più possibile oggettivi, credo che tante perplessità verrebbero meno. Ho l'impressione che per un lungo periodo di tempo questa discrezionalità non sia stata usata affatto e si sia adottata una linea rigida; poi c'è stata qualche eccezione particolarissima per chi già fosse sul limite dei due anni, mettiamo ad un anno e otto mesi dal precedente trasferimento. Se questo fosse comprovato si constaterebbe la ragione del mantenimento di una norma di questo genere.

C A R O L I , *relatore.* Eventualmente si potrebbe modificare il testo del comma in questo senso: stabilendo che non possono partecipare al concorso coloro che nel biennio precedente hanno già avuto accolte le loro domande di trasferimento ma che, nel caso sia trascorso già un anno dal trasferimento ottenuto, la Commissione può accettare le nuove domande per motivi particolari.

M A R I S . Gli argomenti esposti dal Sottosegretario Misasi a sostegno dell'emendamento proposto al secondo comma dell'articolo 2 mi hanno reso chiaro il fine della norma, per cui non ritengo più necessaria la soppressione di detto comma. Non si tratta quindi delle ragioni dell'impugnazione giurisdizionale. Siamo nel caso di chi, avendo partecipato ad un concorso ed avendolo vinto, ha — diremo così — mutato idea; la sua volontà cioè è stata diversamente orientata perchè sono sopraggiunte nuove ragioni che hanno determinato nuove e diverse necessità.

Ritengo giusto e necessario l'emendamento aggiuntivo « sopravvenuti al disposto trasferimento » proposto dal rappresentante del Governo, perchè, se questi motivi si presentano prima, l'interessato deve rinunziare alla domanda di trasferimento e non attendere il decreto per poi chiederne la revoca.

A questo punto però si pone un'altra questione di carattere generale: una Commissione di esame può operare una scelta, stabilire qual è il vincitore, emettere il relativo decreto e poi, successivamente, revocarlo?

K U N T Z E . Il decreto è del Ministro. Credo che non possano esservi preoccupazioni per quanto riguarda la tutela giurisdizionale. Chi si sente leso in un diritto, può ricorrere all'Autorità giurisdizionale amministrativa.

M A G L I A N O . Io ho qualche perplessità in merito all'emendamento sostitutivo proposto dal Governo al terzo comma. Se uno dei titoli per ottenere il trasferimento è la maggiore permanenza nel posto, stabilendo un anno rendiamo impossibile la partecipazione perchè, naturalmente, ci saranno gli altri.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'articolo 2 procedendo per singoli commi.

Metto ai voti il primo comma, sul quale non ci sono emendamenti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo al secondo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo al terzo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Per l'ultimo comma dell'articolo 2 il rappresentante del Governo ha suggerito di sospendere la votazione per essere messo in grado di fornire ulteriori argomenti.

Poichè non si fanno osservazioni, la votazione dell'ultimo comma e dell'articolo 2 nel suo complesso è sospesa.

Art. 3.

I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della presente legge, sono i seguenti:

a) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione di trimestre superiore alla metà, sino al massimo di 15 punti;

b) nel caso di nomina conseguita in concorso per esame, l'ordine di classificazione nella graduatoria dei vincitori del concorso stesso, in ragione di un ventesimo di punto per ogni persona che ha avuto un punteggio inferiore, con un massimo di 10 punti;

c) nel caso di nomina conseguita in concorso per titoli, la nomina stessa, in ragione di un punto;

d) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

e) l'insegnamento per almeno un biennio, anche per incarico o per liberi corsi, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle Università o negli istituti assimilati, in ragione di un punto per ogni biennio, con il massimo di 3 punti;

f) l'insegnamento in materie giuridiche, economiche e finanziarie, tenuto da coloro che abbiano conseguito la relativa abilitazione, in ragione di mezzo punto per ogni biennio continuativo, fino al massimo di 3 punti;

g) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche e finanziarie, in ragione di 2 punti, non cumulabili con i punti di cui alla lettera *e*);

h) il servizio prestato con funzioni direttive di ruolo negli Archivi notarili per almeno un biennio, in ragione di mezzo punto per ogni biennio, con il massimo di 2 punti;

i) la vincita di concorso a pubblico impiego per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza, in ragione di mezzo punto, non cumulabile con altri punti di cui alla presente lettera *i*), e semprechè non riferentisi ad esercizio o servizio già valutati a norma delle lettere *d*) e *h*);

l) la precedente residenza per almeno dieci anni o l'attuale esercizio da almeno tre anni nel distretto notarile nel quale è il posto da conferire, in ragione di un punto;

m) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, fino a 3 punti, a giudizio motivato della Commissione prevista dall'articolo 9;

n) l'operosità, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, rilevabili anche da certificazioni dei Consigli notarili distrettuali di provenienza ed anche con riferimento ai precedenti che non abbiano dato luogo al provvedimento di esclusione di cui all'articolo 5, fino a 3 punti.

K U N T Z E . Ho alcune perplessità circa la formulazione della lettera *f*), perchè mentre nella lettera *e*) si parla di « ...materie giuridiche, economiche e finanziarie nel-

le Università o negli istituti assimilati », nella lettera *f*) manca questa specificazione, e non si sa in quali istituti questo insegnamento debba essere prestato.

C A R O L I , *relatore*. Deriva dall'abilitazione.

M A R I S . Allora può essere tenuto anche in una scuola privata?

K U N T Z E . Ma c'è anche una osservazione che pongo alla lettera *i*), laddove i dice: « la laurea in giurisprudenza o l'abilitazione professionale per cui sia richiesta la laurea in giurisprudenza, eccetera »?. Qui non si capisce: ha un valore alternativo? Oppure un valore cumulativo?

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono due ipotesi distinte, quindi mettiamo un « ovvero ».

K U N T Z E . È la stessa cosa, potrebbe essere meglio, allora, fare una lettera a parte.

P R E S I D E N T E . Ma se questi titoli sono posti in ordine di prevalenza, non possiamo farne una lettera a parte senza tradire le intenzioni del proponente.

K U N T Z E . Ma non ho finito le mie osservazioni all'articolo 3. Infatti per quanto riguarda la lettera *n*) dico subito che siamo favorevoli alla valutazione personale del candidato, ma non possiamo nasconderci certe perplessità per quanto riguarda la certificazione dei Consigli notarili. Non vorrei che accadesse quello che è accaduto per un certo tempo per i Consigli giudiziari allorchè dovevano dare un parere su un magistrato il quale diventava il *non plus ultra* della preparazione, dell'intelligenza, della dedizione al lavoro e per cui tutti erano classificati ottimi e una valutazione del genere diventava inutile. Quindi, mentre mi dichiaro favorevole al principio, vorrei chiedere al relatore se non fosse possibile trovare una formula che sostituisse quella della « certificazione » che è parola che dice molto poco perchè, oltretutto, una certificazione è ristretta in termini valutativi assai brevi: « Si certifica che il notaio Tizio ha svolto le sue mansioni con zelo, eccetera ». Sono tutte formule che lasciano il tempo che trovano. Si potrebbe considerare se non fosse il caso di richiedere una relazione dettagliata al Consiglio notarile sull'opera del notaio in discussione; ciò potrebbe costringere il Consiglio a fare una indagine sull'intera personalità del notaio. Non so se questa mia proposta possa essere accettata, però faccio notare che, così come è formulata la lettera *n*), tutti i notai avranno questi tre punti, quindi tanto varrebbe eliminarla.

P O Ë T . Accettando l'osservazione del collega Kuntze, e sopprimendo inoltre la parola « anche », la lettera *n*) potrebbe essere così formulata: « l'operosità, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni e la condotta professionale, rilevabili da relazioni particolari dei Consigli notarili », eccetera. In altra maniera non avremmo la possibilità di valutare questi titoli.

M A R I S . Anche per questa lettera *n*) proporrei un accantonamento incaricando il proponente e il relatore di studiare una formulazione diversa perchè le perplessità, per quanto mi concerne, non si limitano ai mezzi per accertare, per esempio, l'estimazione conseguita nell'esercizio delle funzioni, ma anche ai criteri per accertare l'operosità. Infatti, quali sono i parametri per accertare l'operosità di un notaio? Il numero delle pratiche rispetto alla popolazione che abita nella zona, o il numero in relazione al volume degli affari trattati nella zona? Oppure in relazione al carattere economico della zona stessa? Come si vede, il criterio per stabilire l'operosità non è unico. Non vorrei che questa norma consentisse ad alcuni di avere i punti e ad altri lo impedisse; dobbiamo andare molto cauti quando si tratta di titoli non oggettivi, che un notaio può procurarsi, per esempio, anche solo mediante amicizie. Ricordo alla Commissione che non si tratta di mezzo punto, bensì di tre punti: chi li ottiene fa un notevole passo in avanti. Pertanto se il propo-

nente, che è notaio, volesse pensare ad una diversa formulazione credo che farebbe cosa utile anche nell'interesse della categoria.

P R E S I D E N T E . Allo stato delle cose mi corre l'obbligo di fare una proposta, e cioè quella di rimandare l'intero disegno di legge ad altra seduta, in modo che i colleghi possano più meditatamente approfondire la materia e presentare, nel caso, gli opportuni emendamenti.

M A R I S . Siamo l'accordo.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche il Governo ha in animo di presentare tre emendamenti al provvedimento in esame; dichiaro, quindi, pur non avendo particolare interesse al rinvio, di non oppormi.

P R E S I D E N T E . Allora, con l'intesa di presentare gli eventuali emendamenti entro venerdì prossimo, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari